


*Costituzione della
Repubblica di
Lumenaria*



Sommario

TITOLO I: Principi fondamentali	3
TITOLO II: Ordinamento della Repubblica	4
Sezione I – Presidente della Repubblica	4
Sezione II – Senato della Repubblica	5
Sezione III – Governo	6
Sezione IV – Magistratura	7
Sezione V – Procedimento legislativo	7
TITOLO III: Garanzie Costituzionali.....	8
TITOLO IV: Simboli dello Stato	9

TITOLO I: Principi fondamentali

Articolo 1

Lumenaria è una Repubblica Democratica fondata sul popolo, il quale esercita il potere attraverso le forme e i limiti imposti dalla Costituzione. Lumenaria si propone come obiettivo ultimo il miglioramento dell'individuo.

Articolo 2

Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di etnia, genere, età, orientamento sessuale, religione o opinione.

Articolo 3

Il potere appartiene al popolo, rappresentato dal Senato.

Articolo 4

Ogni cittadino della Repubblica è libero di esprimere la propria opinione. La censura, di alcun genere, è proibita.

Articolo 5

La Repubblica è una micro-nazione laica.

Articolo 6

Il diritto di voto è concesso ad ogni cittadino della Repubblica. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico, il diritto di voto non può essere limitato se non per sentenza penale o disposizioni di legge.

Articolo 7

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, del nome e della cittadinanza.

Articolo 8

La libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione sono inviolabili. La loro violazione può avvenire solo se motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Articolo 9

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, è diritto di ogni cittadino difendersi in giudizio.

Articolo 10

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.

Articolo 11

La Costituzione è la legge fondamentale dello stato.

TITOLO II: Ordinamento della Repubblica

Sezione I – Presidente della Repubblica

Articolo 12

(Il Presidente della Repubblica)

Il rappresentante della Nazione è il Presidente della Repubblica, il quale viene eletto dal Senato riunito in seduta comune ogni giorni ottanta (80). Il Presidente della Repubblica può essere eletto per un massimo di tre (3) mandati consecutivi.

Articolo 13

(Eleggibilità del Presidente della Repubblica)

Ogni cittadino lumenarense, nel pieno dei suoi diritti civili e politici, può essere eletto Presidente della Repubblica. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della micronazione ed estera.

Articolo 14

(Modalità di elezione per il Presidente della Repubblica)

Due giorni prima che scada il termine del mandato, il Presidente del Senato convoca in seduta comune il Senato per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Articolo 15

(Funzioni del Presidente della Repubblica)

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, garante della Costituzione e dell'unità micronazionale.

Indice le elezioni del Senato e ne fissa la prima riunione.

Presenza alle sedute e tiene discorsi al Senato quando lo ritiene opportuno.

Indice i referendum popolari e costituzionali nei casi previsti dalla Costituzione e dalla legge.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.

Ratifica i trattati inter-micronazionali.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Presenza alle riunioni del Senato della Repubblica ed esprime il suo voto esclusivamente in caso di parità.

Su proposta e presentazione del Presidente del Consiglio, nomina i ministri.

Concede la grazia.

Articolo 16

(Scioglimento del Senato)

Il Presidente della Repubblica, una volta sentito il Presidente del Senato, può sciogliere il Senato, motivando la sua scelta.

Non può sciogliere il Senato negli ultimi cinque giorni, a meno che essi non coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque giorni della legislatura.

Non può sciogliere il Senato durante una votazione parlamentare.

Articolo 17
(Diritto di veto)

Il Presidente della Repubblica può, qualora vi siano incongruenze con la Costituzione o qualora ritenga un determinato provvedimento di legge costituisca un pericolo per la tenuta della nazione, rifiutare l'approvazione di un testo di legge, motivando adeguatamente la sua decisione. Non può rifiutarsi di promulgarlo qualora lo stesso testo modificato venga presentato nuovamente dall'Istituto che lo ha proposto, a meno che egli non presenti ricorso alla Corte Costituzionale.

Articolo 18
(Messa in stato di accusa)

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e attentato alla Costituzione. In tal caso è messo in stato di accusa dal Senato della Repubblica con votazione di maggioranza assoluta.

Articolo 19
(Rimozione del Presidente della Repubblica)

Il Presidente della Repubblica può essere rimosso dal suo incarico a seguito di una votazione di sfiducia in Senato con una maggioranza di tre quarti.

Sezione II – Senato della Repubblica

Articolo 20
(Elezione del Senato)

Il Senato, secondo la normativa vigente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è nove (9). Ogni cittadino può essere eletto Senatore, se non per i casi previsti dalla legge o dalla giustizia.

Il Senato, salvo previo scioglimento, viene eletto ogni giorni sessanta (60), la durata non può essere prorogata se non per legge. Le elezioni del Senato avvengono un giorno prima dello scioglimento del precedente. Fino a che il nuovo Senato non si è riunito, è prorogato il potere del precedente.

Articolo 21
(Presidenza del Senato)

Il Senato elegge fra i suoi componenti il Presidente del Senato. Il Presidente del Senato assume la carica di Presidente Supplente della Repubblica in caso il Presidente della Repubblica non possa adempire ai suoi doveri.

Articolo 22
(Sedute parlamentari)

Il Presidente del Senato indice le sedute parlamentari durante le quali può essere proposta, discussa e votata una proposta di legge o una mozione, o eletta una carica di nomina parlamentare.

Solo i senatori eletti in carica e il Presidente della Repubblica sono ammessi a partecipare alle sedute del Senato.

Il Governo può essere ascoltato dal Senato qualora fosse richiesto da una o entrambi le parti o dal Presidente della Repubblica.

Articolo 23

(Autonomia e regolamentazione del Senato)

Il Senato della Repubblica è organo autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato, salvo per le implicazioni che le sue disposizioni e le sue attività hanno sugli altri organi statali. Il Senato adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Sezione III – Governo

Articolo 24

(Consiglio dei Ministri)

Il Governo è composto dal Consiglio dei Ministri, l'organo esecutivo della Repubblica. Esso applica la legge e coordina le attività amministrative della Repubblica.

Il Consiglio dei Ministri è composto da tutti i Ministri guidati dal Presidente del Consiglio che lo presiede.

Articolo 25

(Elezioni del Presidente del Consiglio)

Le elezioni governative per la Presidenza del Consiglio, salvo dimissioni anticipate, sono indette ogni sessanta (60) giorni dal Presidente della Repubblica. Il Presidente del Consiglio può essere eletto per massimo due (2) mandati consecutivi.

Articolo 26

(Fiducia del Governo in Senato)

Il Governo deve avere la fiducia del Senato, che accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata. Entro due giorni dalla sua formazione il Governo chiede al Senato la fiducia. Il voto contrario comporta l'obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo del Senato e non può essere messa in discussione prima di un giorno dalla sua presentazione. La mozione di sfiducia può essere presentata anche contro un singolo Ministro.

Articolo 27

(Poteri del Presidente del Consiglio)

Presiede il Consiglio dei Ministri e ne coordina le sedute e le attività.

Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e determinando l'attività dei singoli Ministri.

Emana decreti legge validi per giorni trenta (30) salvo approvazione del Senato e conseguente mutazione in legge ordinaria.

Mantiene i rapporti diplomatici con i Capi di Stato o Governi esteri.

Sezione IV – Magistratura

Articolo 28

(Ordinamento giudiziario)

La Magistratura è l'organo giudiziario della Repubblica, composta da tutti i magistrati riuniti nel Tribunale di Giustizia e presieduti dal Ministro della Giustizia.

La Magistratura amministra la giustizia in nome del popolo Lumenarense facendo rispettare la legge e punendo chi la trasgredisce.

Articolo 29

(Nomina dei magistrati)

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso pubblico bandito dal Ministero della Giustizia secondo la normativa vigente.

Sezione V – Procedimento legislativo

Articolo 30

(Iniziativa legislativa)

L'iniziativa delle leggi appartiene a ciascun membro del Senato della Repubblica e a ciascun membro del Consiglio dei Ministri, nonché ad ogni gruppo di cittadini che raccolga firme pari almeno ad un ottavo (1/8) dei votanti all'ultima consultazione popolare.

Articolo 31

(Referendum popolare)

Il Referendum popolare è indetto dal Presidente della Repubblica, secondo la normativa vigente, se richiesto da almeno i due quinti dei cittadini aventi diritto, per proporre, modificare o abrogare, parzialmente o totalmente, una legge o un atto avente valore di legge.

Il Referendum popolare volto ad una proposta di modifica costituzionale ha solamente uno scopo consultivo.

Articolo 32

(Decreto-Legge)

Il Presidente del Consiglio, o i Ministri che ne abbiano la sua approvazione, possono emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria per la durata massima di trenta (30) giorni.

Il Senato può convertire il decreto, entro i trenta giorni della sua efficacia, in legge ordinaria. Può altresì abrogare, prima dello scadere dell'efficacia, il decreto legge emanato dal Governo.

Articolo 33

(Trattati inter-micronazionali)

Solo il Senato ha la facoltà di autorizzare la firma dei trattati internazionali che sono di natura politica o importano modificazione di leggi, poi ratificati dal Presidente della Repubblica.

Articolo 34
(Procedura Legislativa)

Alla proposta di creazione, modifica, abrogazione di legge, il Presidente del Senato apre una seduta di discussione seguita da una votazione.

Se la proposta ottiene la maggioranza semplice dal Senato viene approvata. Il Presidente della Repubblica, entro massimo 24 ore, può esercitare il di ritto di veto. Dopodiché la legge viene promulgata.

Uno o più senatori durante la discussione di una proposta di legge possono proporre un emendamento ad una o più parti del testo di legge. L'emendamento discusso e votato precedentemente o contemporaneamente al testo di legge.

TITOLO III: Garanzie Costituzionali

Articolo 35
(Corte Costituzionale)

La Corte Costituzionale è l'organo che verifica la conformità di tutte le leggi, sentenze e atti alla Costituzione e disposizioni di fonte superiore all'atto impugnato.

È composta da quattro magistrati, due di nomina parlamentare, uno di nomina del Governo ed uno di nomina del Presidente della Repubblica.

Ogni atto, legge, decreto ordinanza e sentenza può essere impugnato dinnanzi alla Corte Costituzionale.

Articolo 36
(Sentenza della Corte Costituzionale)

La Corte Costituzionale si riunisce ogni qualvolta venga presentato un ricorso e pronuncia la sentenza entro il termine massimo di quattro (4) giorni dalla presa in carico.

L'interpretazione giuridica della Corte Costituzionale, ove richiesta in giudizi di legittimità, costituisce fonte del diritto.

Articolo 37
(Modifica Costituzionale)

La modifica costituzionale viene richiesta da ogni membro del Senato o in seguito ad un referendum popolare.

Se la proposta viene approvata da almeno i tre quarti del Senato, dopo giorni cinque (5), viene indetta una seconda votazione.

Se la proposta viene approvata subito all'unanimità dal Senato viene indetto per il giorno successivo un referendum costituzionale.

Articolo 38

(Referendum Costituzionale)

Il Referendum Costituzionale viene indetto dal Presidente della Repubblica, secondo la normativa vigente, in seguito all'approvazione all'unanimità da parte del Senato di una proposta di modifica costituzionale.

Votando al Referendum tutti i cittadini i quali diritti politici non siano interdetti da una sentenza penale o da disposizioni di legge.

Se il referendum costituzionale raggiunge la maggioranza semplice, la modifica costituzionale viene promulgata.

Articolo 39

(Leggi Costituzionali)

Le leggi costituzionali sono leggi complementari alla Costituzione proposte e approvate a maggioranza dei tre quarti del Senato.

Le leggi costituzionali non possono avere in materia modifiche al testo costituzionale in vigore.

TITOLO IV: Simboli dello Stato

Articolo 40

(Bandiera di Lumenaria)

La bandiera Lumenarense è un tricolore, verde bianco e blu a bande oblique. La banda bianca taglia sulla diagonale ed è più stretta degli altri due colori. In alto a destra è presente una stella gialla che può essere scambiata con la Stella d'Italia.

Articolo 41

(Stemma dello Stato)

Lo Stemma dello Stato è un quadrato con campo verde e blu, un ulteriore quadrato ruotato di gradi quarantacinque di campo bianco al centro, con al suo interno un grifone di colore giallo.

Articolo 42

(Motto della Repubblica)

Il motto della Repubblica di Lumenaria è "Per aspera ad astra".

Articolo 43

(Stemmi degli uffici istituzionali)

La Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Senato e il Consiglio dei Ministri hanno la facoltà di scegliere un proprio Stemma valido per la durata intera del loro mandato.

Riforma Costituzionale del 13 Settembre 2021

Su proposta di: Vincenzo Semma, a cura di Francesco Scognamiglio,

Testo approvato dal Senato della Repubblica il 18 Settembre 2021

Per Aspera ad Astra